



01 | LA NORMA IN VIGORE

Nell'attuale Codice di procedura penale, gli incidenti stradali mortali confluiscono tutti nella fattispecie dell'omicidio colposo (articolo 589). Ma, assieme agli incidenti sul lavoro, sono considerati più gravi della fattispecie-base e quindi le pene sono più severe, secondo una doppia graduazione: per i sinistri causati da generiche violazioni del Codice della strada, la reclusione va da due a sette anni (come per gli incidenti sul lavoro), quando invece c'è lo stato di ebbrezza grave (oltre 1,5 grammi/litro) o l'effetto di droghe il minimo della pena sale a tre anni e il massimo a dieci. Tutte queste sanzioni sono aumentabili fino al triplo (ma comunque sempre entro il limite dei 15 anni) nel caso di morte di più persone o quando alla morte si aggiungono ferite di altre persone

02 | L'OMICIDIO «BASE»

Il disegno di legge approvato ieri dalla Camera istituisce un nuovo reato, l'«omicidio stradale», inserendo nel Codice penale l'articolo 589-bis. Esso si colloca sempre nell'ambito colposo, ma con pene più alte (e quindi meno soggette ad essere abbattute in sede di applicazione, come accade ad esempio per gli incensurati), anche se non arrivano a quelle previste per l'omicidio volontario. Confluiscono nell'omicidio stradale tutti i casi di scontri mortali, ma per quelli meno gravi le pene restano immutate (da due a sette anni)

03 | L'OMICIDIO «GRAVE»

Le pene più severe scattano quando si accerta che l'incidente mortale è causato da un conducente che ha commesso infrazioni gravi (quelle per le quali da anni si chiedeva di istituire

l'omicidio stradale) su un veicolo a motore. L'elenco di tali infrazioni è stato ampliato di molto rispetto all'attuale articolo 589 e prevede una graduazione di pena in due fasce.

La prima fascia va da cinque a 10 anni e virientrano i casi di:

- ebbrezza media (da 0,81 a 1,5 g/l);
- velocità "spropositata" (in città, oltre il doppio del limite a patto comunque che si guidasse ad almeno 70 km/h; fuori città, 50 km/h oltre il limite);
- passaggio col rosso;
- circolazione contromano;
- inversione di marcia in corrispondenza di dossi, curve o incroci;
- sorpasso con linea di mezzera continua o vicino a strisce pedonali.

La seconda fascia va da otto a 12 anni e comprende:

- stato di ebbrezza grave (oltre 1,5 g/l)
- guida sotto effetto di droghe;
- ebbrezza anche media, se il conducente è un autista professionista (non solo di mezzi pesanti)

04 | AGGRAVANTI E ATTENUANTI

Anche nell'omicidio stradale, se i morti sono più di uno o se ci sono anche feriti scatta la possibilità di aumento di pena fino al triplo e il massimo sale a 18 anni. In caso di fuga, la pena va aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni. Aumento anche quando il responsabile guidava con patente revocata o sospesa o senza essere titolare di patente o quando guidava un veicolo di sua proprietà non assicurato. Se c'è un concorso di colpa da parte della vittima, la pena si riduce (fino alla metà)

05 | LE LESIONI STRADALI

Analogamente all'omicidio, il Ddl istituisce un reato specifico per le lesioni personali cagionate in incidenti stradali (quello di «lesioni personali stradali», articolo 590-bis), punibile solo a querela di parte se la malattia non supera i 20 giorni e applicabile quando le ferite sono gravi (pena base da tre mesi a un anno) e gravissime (da uno a tre anni). Pene più pesanti in caso di ebbrezza grave (per i professionisti, anche media) o droghe: da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per quelle gravissime. Per l'ebbrezza media e gli altri casi di velocità, inversioni, rosso e sorpassi rilevanti per l'omicidio stradale, le lesioni gravi possono essere punite da un anno e sei mesi a tre anni, quelle gravissime da due a quattro anni. Attenuanti e aggravanti sono analoghe all'omicidio e, salvo il caso meno grave, le prime non possono uguagliare o prevalere sulle seconde

06 | PATENTE, ARRESTO IN FLAGRANZA, PRESCRIZIONE E TEST

In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali c'è la revoca della patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo almeno 15 (omicidio) o cinque anni (lesioni); nei casi più gravi (come la fuga), si sale a 30 anni. Raddoppiano i termini di prescrizione e c'è l'arresto obbligatorio in flagranza per ebbrezza grave e droga. Negli altri casi l'arresto è facoltativo. Il pm può chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. Il giudice può ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici; quando un ritardo può pregiudicare le indagini, può ordinarlo anche il pm